



COMUNE DI VALLINFREDA

REGOLAMENTO DEL FONDO PER LA QUALITA'
DELLA VITA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2017

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e disciplina le modalità di erogazione del “Fondo per la Qualità della vita” (il “Fondo”), alimentato con le risorse rinvenienti dalla rinuncia all’indennità di mandato spettante al Sindaco del Comune di Vallinfreda, con la finalità di contribuire al sostentamento di iniziative di interesse sociale e culturale.
2. Le agevolazioni ed i sostegni previsti da questo Regolamento sono da considerarsi finalizzati all’incentivazione di attività afferenti al benessere della persona ed finanziamento di iniziative volte alla tutela ed alla salvaguardia dell’ambiente e nella misura del 18% del Fondo, a sostegno di persone e nuclei familiari con gravi situazioni di bisogno e disagio sociale.

ARTICOLO 2 DESTINATARI

1. I destinatari degli aiuti economici istituiti dal presente Regolamento possono essere singoli cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di Vallinfreda e le Associazioni di volontariato con sede legale nel comune di Vallinfreda che hanno svolto da almeno tre anni documentata attività nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente regolamento.
2. Il 18% delle risorse del Fondo sono erogate *una tantum* a favore di persone e nuclei familiari che presentano situazioni di bisogno identificate nell’art. 5 comma 6.

ARTICOLO 3 AVVISO PUBBLICO

1. Per l’utilizzazione delle risorse del Fondo sarà predisposto apposito Avviso Pubblico, anche a seguito di presentazione di istanze da parte, approvato con Delibera di Giunta Comunale, pubblicato all’Albo Pretorio per una durata non inferiore a 10 giorni.
2. Nei casi di cui all’art. 2 comma 1, l’importo delle somme messe a disposizione con l’Avviso Pubblico di cui sopra non potrà essere inferiore ad € 300,00.
3. Nell’Avviso Pubblico dovrà essere previsto:
 - a) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - b) le modalità di ammissione dei soggetti richiedenti;
 - c) l’indicazione dei criteri stabiliti per la valutazione ed il relativo punteggio;
 - d) i requisiti soggettivi che il richiedente deve possedere per ottenere l’ammissione;
 - e) i titoli che danno luogo a precedenza;
 - f) le modalità di dichiarazione dei requisiti prescritti dall’Avviso e degli eventuali titoli di cui il richiedente risulti in possesso e, se necessario, le eventuali modalità di produzione dei documenti;
 - g) le modalità di utilizzazione della graduatoria.
4. Con delibera della Giunta Comunale è possibile derogare alle quote del Fondo derivanti dall’applicazione dell’art 2 commi 1 e 2, fermo restando il rispetto principio inderogabile di cui all’art. 1.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta sotto forma di autocertificazione e compilata ai sensi del DPR 445/2000, secondo il facsimile allegato all'Avviso e dovrà essere presentata all'attenzione del Sindaco.
2. Nei casi di cui all'art. 2 comma 1, alla domanda sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal proponente, deve essere allegata una relazione illustrativa dell'iniziativa/attività oggetto della domanda corredata di ogni elemento utile ai fini della valutazione dei criteri di cui all'art. 5, comma 2 del presente regolamento;
3. Il Responsabile Area Amministrativa provvederà alla verifica del possesso dei requisiti, della completezza della documentazione.
4. Ai sensi dell'articoli 5 della Legge 241/90 e s.m.i., in sede istruttoria l'Amministrazione potrà richiedere il rilascio di ulteriori dichiarazioni e di documentazione, potrà richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, potrà esperire accertamenti tecnici e ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
5. Qualora si evidenzi il mancato possesso dei requisiti di ammissibilità, oppure la domanda non sia completa degli allegati e delle autocertificazioni obbligatorie, sarà data comunicazione scritta al richiedente indicando la motivazione dell'esclusione.

ARTICOLO 5 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Nei casi di cui all'art. 2 comma 1, per le istanze ammesse a valutazione, la concessione dei contributi è determinata nel rispetto dei seguenti elementi:
 - punteggio attribuito secondo i criteri di valutazione indicati al comma 2 del presente articolo;
 - limitazioni e prescrizioni di cui all'art. 6.
 2. I criteri di valutazione, graduati secondo la griglia di cui all'allegato A al presente regolamento, sono:
 - Grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa con le linee programmatiche dell'Ente e con le finalità individuate nello Statuto comunale;
 - durata temporale dell'iniziativa;
 - estensione territoriale dell'iniziativa/attività;
 - carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività;
 - corrispondenza con la tradizione e la cultura della comunità di Vallinfreda;
 - valenza sociale e carattere continuativo dell'attività svolta dal soggetto proponente.
- Il punteggio massimo è di 24 punti. Non sono ammessi al finanziamento le iniziative/progetti che riportino un punteggio inferiore agli 7 punti
3. A parità di punteggio dà diritto di precedenza la data e il numero di presentazione della domanda al Protocollo.
 4. I soggetti ammessi alla graduatoria si impegnano per la durata dell'intervento a non cumulare altri finanziamenti con la medesima finalità.
 5. Nel caso gli stessi ottengano in detto periodo ulteriori benefici sono obbligati a comunicare formalmente alla Commissione che deciderà sulla cumulabilità o sulla revoca del contributo concesso dal Comune.
 6. Il 18% delle risorse del Fondo sono erogate *una tantum* a favore di persone e nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 10.000,00 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Persone che versano in grave difficoltà di salute con costi indiretti da sostenere per la cura della patologia;
- Persone con situazioni di vita marginali o a rischio di marginalità collegate ad un progetto di reinserimento sociale.
- situazione di evidente disagio della persona e/o del suo nucleo familiare;

ARTICOLO 6 ESAME DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione di Valutazione, composta dal Sindaco, il quale assume le funzioni di Presidente, dal delegato alle attività Socio Culturali e dal Responsabile dell'Area Amministrativa. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.

Nei casi di cui all'art. 2 comma 1, la Commissione stabilirà l'importo del contributo in base ai punteggi ottenuti, secondo la tabella di seguito riportata:

da 7 a 12 punti	da 13 a 18 punti	da 19 a 24 punti
40%*	80%*	100%*

*nei limiti dell'importo messo a disposizione nell'Avviso Pubblico.

2. Nei casi di cui all'art. 2 comma 2, la Commissione di Valutazione attribuisce un punteggio alle domande presentate, sulla base dei criteri cui all'allegato B. Nei casi nei quali siano richieste valutazioni con elevato grado di competenza, la Commissione potrà richiedere parere all'Assistente Sociale per l'acquisizione di informazioni che possano supportare la Commissione nelle decisioni.

3. Alla Commissione competerà l'esame e la decisione su eventuali ricorsi relativi alla graduatoria, nonché sulla cumulabilità o la revoca. La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7 CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare controlli sul contenuto delle autocertificazioni rese dai richiedenti ai sensi del DPR 445/2000.
2. Qualora dai sopraccitati controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione ovvero la non rispondenza tra le spese preventivate e quelle effettivamente sostenute, l'amministrazione provvederà, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo DPR, ad adottare l'atto di decadenza del beneficio eventualmente incassato dal richiedente e al recupero delle somme indebitamente percepite.

Inoltre potranno essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i.

ARTICOLO 8 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali il Comune di Vallinfreda entra in possesso in applicazione del presente Regolamento sono coperti dal segreto d'ufficio e verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 e successive modifiche.

ARTICOLO 9 VIGENZA NORMATIVA

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare e la relativa applicabilità presuppone una dichiarazione del Sindaco di rinuncia e destinazione dell'indennità al Fondo.

Grado di corrispondenza dei progetti/iniziativa proposte con le linee programmatiche dell'Ente				
Nulla	Bassa	Media	Alta	Totalmente coincidente
0	1	2	3	4
Durata temporale dell'iniziativa/attività				
1/2 giornata	1 giornata	2 giornate	da 3 a 7 giornate	oltre 7 giornate
0	1	2	3	4
Estensione territoriale dell'iniziativa/attività				
Singolo Ente	Territorio Comunale (comprendente più enti)	Territorio intercomunale	Territorio regionale	Territorio nazionale
0	1	2	3	4
Carattere di originalità ed innovatività dell'iniziativa/attività				
Ripetitivo	Già sperimentato	Innovativo	Innovativo e Replicabile	
1	2	3	4	
Corrispondenza alla tradizione e cultura della comunità di Vallinfreda				
Nulla	Bassa	Media	Alta	Totalmente coincidente
0	1	2	3	4
Valenza sociale e carattere continuativo dell'attività				
Nulla	Bassa	Media	Alta	
1	2	3	4	

ALLEGATO B

ISEE		Punti
da	a	
0,00	2.500,00	6
2.501,00	5.000,00	4
5.001,00	7.500,00	2
7.500,00	10.000,00	1

Condizioni	Punti
a) Persone che versano in grave difficoltà di salute con costi indiretti da sostenere collegati alla patologia di base;*	3
b) Persone con situazioni di vita marginali o a rischio di marginalità collegate ad un progetto di reinserimento sociale.**	2
c) situazione di evidente disagio della persona e/o del suo nucleo familiare; **	1

*In caso di parità di ISEE, saranno finanziate le istanze con un costo complessivo superiore;

** In caso di parità di ISEE, la preferenza è attribuita sulla base di una Relazione dell'Assistente Sociale che identifica le situazioni di maggior bisogno.